

Disposizioni sul frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 81 bis nella l.r. 1/2005

Art. 2 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o) dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 19 marzo 2014;

Considerato quanto segue:

- 1. la riduzione della produzione di beni, conseguenza del protrarsi della crisi economica e della contrazione della domanda, determina tra l'altro la necessità da parte delle imprese di ridefinire i relativi spazi di produzione, non di rado molto ampi;**
- 2. il frazionamento degli edifici a destinazione industriale e artigianale può rappresentare un'utile misura per fronteggiare l'attuale situazione di crisi economica in quanto può consentire l'inserimento di ulteriori realtà produttive nelle nuove unità immobiliari;**
- 3. ritenuto di dover provvedere con urgenza, per le motivazioni sopra indicate, all'inserimento della presente disposizione nell'ordinamento regionale;**

Approva la presente legge

Art. 1

Inserimento dell'articolo 81 bis nella l.r. 1/2005

1. Dopo l'articolo 81 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:

“Art. 81 bis

Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale

1. E' consentito il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunali che non lo prevedono o non lo consentono, a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e che l'intervento non comporti aumento di superficie utile lorda o di volume.
2. Il frazionamento di cui al comma 1 è subordinato:
 - a) alla presentazione al comune da parte dell'imprenditore interessato di un piano industriale che dimostri la necessità dell'intervento ai fini del mantenimento dell'attività produttiva e della salvaguardia dell'occupazione;
 - b) all'approvazione del piano da parte del comune.
3. Il comune approva il piano industriale a seguito della verifica delle condizioni di cui al comma 1, e della valutazione positiva circa la rispondenza del piano alle finalità di cui al comma 2, lettera a) e della compatibilità dell'attività da insediare con quella già esistente, fermo restando il rispetto delle normative ambientali di riferimento.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla **data di** pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).